

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 5226

La variazione dell'indirizzo delle società di persone ed altre considerazioni sistematiche a margine dell'art. 111 *ter* disp. att. c.c.

Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 2 luglio 2004

1. Una delle novità della riforma delle società di capitali percepite con maggior immediatezza dall'operatore è contenuta nell'art. 111 *ter* disp. att. c.c., ai sensi del quale "chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicare nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese".

L'apprezzamento della prassi si è diretto in particolar modo verso il precetto conclusivo, che sottrae la variazione dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune al procedimento modificativo dell'atto costitutivo, evitando oneri organizzativi ed economici normalmente stimati come eccessivi rispetto al valore organizzativo della modifica operata.

La perfetta coincidenza fra precetto legislativo e sentimenti della collettività economica nazionale si è tradotta in una forte spinta sociale all'estensione dell'area di applicabilità della norma anche alle società di persone ⁽¹⁾, in base ad un ragionamento condotto sulla linea del pragmatismo e del buon senso empirico.

Preso atto che le società di capitali e le società cooperative, ovvero le forme organizzative più complesse dell'attività di impresa, variano l'indirizzo senza ricorrere al procedimento modificativo dell'atto costitutivo, ci si domanda e difficilmente si comprende per quale motivo non possano fruire della medesima regola di semplificazione le società di persone, ovvero le forme elementari di esercizio dell'attività di

impresa, connotate da un coinvolgimento diretto ed immediato dei soci nella vita associativa.

A fronte delle pressanti istanze della prassi diventa quindi doveroso verificare se l'attuale sistema normativo, interpretato con rigore, consenta di soddisfare l'esigenza di semplificazione evidenziata, oppure se sia necessario attendere in merito un intervento legislativo puntuale.

2. Oltre che nel citato art. 111 *ter* disp. att. c.c., i dati normativi da cui muovere l'indagine sono contenuti negli artt. 2328, secondo comma, n. 3), 2463, secondo comma, n. 2), et 2521, terzo comma, n. 2 c.c. ⁽²⁾.

Tutte e tre le norme citate, avvalendosi della medesima terminologia, stabiliscono rispettivamente che l'atto costitutivo della società per azioni, della società a responsabilità limitata e delle società cooperative deve recare indicazione del comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.

La novità lessicale nella formulazione delle disposizioni citate rispetto a quella utilizzata nelle corrispondenti norme anteriormente alla novella ⁽³⁾ è evidente e significativa.

Nel momento in cui stabilisce il contenuto necessario dell'atto costitutivo delle società di capitali e delle società cooperative il legislatore sostituisce il riferimento generico e generalizzante alla sede sociale con l'indicazione puntuale del Comune in cui la sede sociale è posta.

L'interpretazione letterale della sequenza normativa induce a concludere che, ferma la nozione giuridica di sede, il legislatore abbia limitato rispetto a tale dato il contenuto necessario dell'atto costitutivo, ritenendo sufficiente l'indicazione del Comune.

La compressione del contenuto del contratto sociale non elimina ovviamente l'esigenza dei terzi e dei soci stessi di conoscere il *locus loci*, ovvero l'indirizzo preciso in cui si trova la sede sociale.

A fronte di quest'ultima esigenza e sul rinnovato tessuto normativo dei requisiti dell'atto costitutivo viene introdotto l'art. 111 *ter* disp. att., la cui *ratio* appare nitida.

Alla sufficienza della indicazione statutaria del solo Comune in cui è posta la sede consegue infatti che:

a) occorre documentare diversamente l'indirizzo della sede sociale in sede di costituzione ai fini della pubblicità presso il Registro delle Imprese;

b) la variazione dell'indirizzo non costituisce più formalmente modifica

dell'atto costitutivo, in quanto trattasi di dato estraneo al contenuto del contratto sociale;

c) occorre documentare la variazione di tale dato sempre ai fini della pubblicità presso il Registro delle Imprese.

La soluzione a tali questioni è offerta puntualmente nell'art. 111 *ter*, che disciplina il procedimento di comunicazione al Registro Imprese dell'indirizzo della sede sociale, fissandone competenze e modalità.

Non vi è dunque dubbio che le norme contenute nella disposizione attuativa in esame abbiano mera natura procedimentale, come imposto dalla collocazione topografica delle stesse, e si pongano in stretta connessione con le disposizioni sostanziali contenute negli artt. 2328, secondo comma, n. 3), 2463, secondo comma, n. 2), et 2521, terzo comma, n. 2 c.c..

Il profilo funzionale consente, per naturale consequenzialità logica, di individuare un definito ed esclusivo collegamento sistematico fra l'art. 111 *ter* e le norme citate delle società di capitali e cooperative.

La norma attuativa, lungi dall'assumere una valenza precettiva autonoma, vive e si giustifica solo alla luce delle norme sostanziali sulle società di capitali e cooperative, come modificate, che escludono la rilevanza statutaria dell'indirizzo della sede sociale.

Ai nostri fini le considerazioni proposte conducono alla conclusione per cui l'applicazione delle norme di attuazione non può essere estesa anche a tipi sociali diversi, segnatamente alle società di persone.

Da un lato infatti mancherebbe il presupposto sostanziale per tale applicazione, ovvero l'esclusione della rilevanza statutaria dell'indirizzo della sede sociale. L'art. 2295 n. 4) c.c., richiamato anche per le società in accomandita semplice dall'art. 2315 c.c., continua ad indicare fra gli elementi dell'atto costitutivo "la sede sociale".

Dall'altro la possibilità di un'interpretazione estensiva o evolutiva, anche se suffragata da indizi letterali, sarebbe impedita dalla constatazione per cui l'art. 111 *ter* è stato dettato nell'ambito di una riforma che coinvolge, per scelta legislativa, solo le società di capitali e le società cooperative ⁽⁴⁾, senza facoltà di intervento sulla disciplina delle società di persone oltre i casi tassativamente stabiliti nella legge delega, per cui ascrivere alla norma in esame un significato più ampio di quello sopra rilevato ne comporterebbe un vizio di incostituzionalità e pertanto non sarebbe conforme all'intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi).

Seguendo il filo del ragionamento, che potremmo definire logico - formale, si

perviene dunque alla conclusione per cui la disposizione dell'art. 111 *ter* non è idonea a fondare la sottrazione del cambiamento dell'indirizzo delle società di persone (pur nell'ambito dello stesso Comune) alle regole che presiedono le modificazioni dell'atto costitutivo.

3. La rigorosa consequenzialità delle argomentazioni proposte non impedisce a priori di affrontare la questione da un diverso angolo di prospettiva, seguendo una linea di ragionamento che potremmo definire, per semplicità, logico - sostanziale.

Occorre in prima istanza rilevare che la possibilità di estendere l'applicazione dell'art. 111 *ter* disp att. c.c. a società diverse da quelle di capitali o dalle cooperative non è contraddetta da alcun dato testuale.

Sotto questo profilo, al contrario, la disposizione in esame presenta un tenore letterale generico, dal momento che si riferisce alle "società", non predicate di alcuna qualificazione tipologica.

La potenziale applicabilità della medesima ad ogni tipo è confortata dalla stessa collocazione nell'ambito delle Disposizioni di Attuazione.

L'art. 111 *ter*, infatti, è compreso nella Sezione V riferita genericamente al V Libro del Codice Civile, sezione nell'ambito della quale le norme si succedono senza che la sequenza assuma alcun valore di indice di riferimento sistematico ad un istituto commerciale piuttosto che ad un altro, ad un tipo sociale piuttosto che ad un altro.

Si evidenzia dunque che l'analisi letterale della norma non solo non impedisce, ma addirittura legittima l'applicazione della stessa alle società di ogni tipo, comprese quelle appartenenti alla classe delle società di persone.

La fondatezza di tale opzione interpretativa deve tuttavia essere vagliata alla luce di argomentazioni sistematiche.

Si è sopra rilevato che la sottrazione della variazione dell'indirizzo al procedimento modificativo dell'organizzazione sociale è dovuta alla nuova formulazione degli elementi contenutistici dell'atto costitutivo delle società di capitali e delle società cooperative, tramite la quale il legislatore ha manifestato la volontà di privare di rilevanza statutaria l'indirizzo della sede.

Sarebbe dunque la precisazione per cui l'atto costitutivo deve indicare il Comune in cui è posta la sede sociale, e non più la sede sociale tout court, a giustificare il superamento del procedimento modificativo dell'atto costitutivo medesimo.

La conservazione del requisito formale dell'indicazione della sede sociale con-

tenuta nell'art. 2295 c.c. conduce a concludere che rispetto alle società di persone nulla è mutato: ogni cambiamento nella descrizione pattizia della sede sociale costituisce tuttora modifica statutaria.

Si valorizza dunque la differenza letterale fra le norme.

La questione diviene quella di capire se, ferma la differenza formale, sussista altresì una differenza funzionale che imponga di conservare all'indirizzo della sede sociale delle società di persone rilievo organizzativo contrattuale, a differenza di quello che avviene nei tipi complessi.

In termini più drastici, occorre capire se la nozione di sede legale contenuta nell'art. 2295, così come quella prevista nelle norme in materia di società di capitali anteriormente alla riforma, comprenda necessariamente l'indirizzo oppure ne possa prescindere.

Preciso immediatamente che l'indagine verrà condotta sulla base della *ratio* ascrivibile alla norma che impone di indicare la sede sociale nell'atto costitutivo.

La conclusione che si intende verificare è la seguente: se la *ratio* della suddetta prescrizione dimostra l'irrilevanza dell'indicazione dell'indirizzo, ne consegue che la modifica legislativa agli elementi contenutistici dell'atto costitutivo delle società di capitali è meramente esplicativa e non sostanziale. Ne consegue ulteriormente che tale modifica produce altresì l'effetto sistematico di chiarire definitivamente il senso della prescrizione della sede sociale nel contratto di società di persone.

4. Una breve indagine retrospettiva consente di verificare che non più di venti anni or sono, ancora agli albori degli anni ottanta, la dottrina unanime e gran parte della giurisprudenza onoraria ritenevano sufficiente specificare il Comune in cui la società aveva la sede perché la prescrizione di cui agli artt. 2295 n. 4), 2328 n. 2), 2475 n. 2) e 2518 n. 2) , nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003, fosse pienamente rispettata ⁽⁵⁾.

Negli stessi anni, tuttavia, parte della giurisprudenza onoraria espressa dai tribunali più autorevoli in sede di omologazione degli atti costitutivi delle società di capitali affermava con sempre maggior vigore la necessità che l'indicazione della sede sociale fosse comprensiva di tutti i dati, compresi la via ed il numero civico ⁽⁶⁾.

La tesi minimalista si fondava sulla constatazione per cui l'identificazione della sede sociale rilevava ⁽⁷⁾:

a) per la determinazione del giudice territorialmente competente per le controversie giudiziarie che coinvolgevano la società;

b) per la determinazione del luogo di iscrizione nel registro delle imprese;

c) ai fini dell'applicazione della legge fallimentare;
d) per il domicilio fiscale;
e) per determinare gli usi contrattuali applicabili nell'interpretazione dei contratti.

Ne conseguiva la sufficienza dell'indicazione del solo Comune.

La giurisprudenza ritenne con sempre maggior insistenza che fosse necessario integrare la prescrizione statutaria con l'indicazione dell'indirizzo, rilevando come quest'ultimo dato fosse necessario, da un lato, per consentire l'applicazione di numerose norme organizzative che lo presupponevano, a cominciare da quelle in tema di luogo di convocazione della assemblea o di deposito del bilancio e delle altre situazioni patrimoniali obbligatorie per legge; dall'altro in quanto funzionale alla necessità dei terzi di porsi in relazione con la società, nonché alla luce del disposto dell'art. 145 c.p.c. in tema di notifiche alle persone giuridiche, da cui trapelava una nozione di sede legale comprensiva di tutti i dati utili alla sua pronta identificazione; ed in ultimo, al fine di garantire un'agevole forma di pubblicità presso la Cancelleria Commerciale dei Tribunali a vantaggio dei terzi, tramite la lettura dell'ultimo statuto depositato in ordine di tempo anziché di tutti i documenti contenuti nel fascicolo relativo alla società ⁽⁸⁾.

Come noto, la spinta operata dalla giurisprudenza onoraria in sede di omologazione degli atti costitutivi e delle relative modifiche fu tale che la prassi si adeguò, suo malgrado, alla prescrizione pretoria dell'indicazione analitica della sede sociale.

La scelta operata per le società di capitali produsse un effetto di trascinamento anche rispetto all'identica questione vissuta dalle società di persone: i Registri Imprese cominciarono a rifiutare l'iscrizione di atti costitutivi di società in nome collettivo o in accomandita semplice che non recassero indicazione dell'indirizzo della sede sociale.

Il problema della nozione statutaria di sede sociale si era chiuso in senso rigoroso.

Ne conseguiva che ogni modifica di tale dato, anche del solo numero civico, doveva essere assoggettata alle regole proprie delle modifiche statutarie.

La novella al Codice Civile operata con la riforma segna rispetto alle società di capitali una netta inversione di tendenza per scelta del legislatore; al contempo, tuttavia, considerati gli antecedenti storici, riapre di pieno diritto il dibattito rispetto alle società di persone.

5. Sul piano storico il dato interpretativo fondamentale che si ricava dalla novella al codice civile sul tema è rappresentato dalla scelta del legislatore di superare la regola formale di indicazione della sede sociale imposta dalla giurisprudenza.

La razionalità di tale scelta si coglie pienamente analizzando con luce le ragioni sopra riportate che sostenevano l'orientamento pretorio.

Si percepisce che il problema comune che si agita sullo sfondo di tutte le argomentazioni giurisprudenziali è rappresentato dalle difficoltà di informazione cagionate dal sistema di pubblicità cartaceo presso le Cancellerie Commerciali.

In altri termini, dato atto della indubbia rilevanza che anche l'indirizzo della sede può assumere per i soci e per i terzi, dato atto che il sistema di pubblicità commerciale allora vigente era di difficile consultazione, i tribunali hanno imposto l'indicazione statutaria dell'indirizzo della sede sociale al fine di agevolarne la conoscibilità.

La soggezione al procedimento modificativo dell'atto costitutivo, infatti, garantiva da un lato l'informazione dei soci tramite l'applicazione delle regole che presiedevano al metodo collegiale; dall'altro facilitava la consultazione dei terzi tramite la lettura dell'ultima versione dello statuto depositata, come sopra già rilevato.

L'avvento del Registro Imprese e l'informatizzazione dello stesso hanno determinato il superamento di tutte le esigenze sostanziali che giustificavano la presa di posizione formale della giurisprudenza.

I soci ed i terzi sono sempre in grado di verificare in maniera estremamente agevole quale è la sede sociale tramite il sistema di pubblicità commerciale.

La consapevolezza del legislatore in tal senso trova compiuta espressione proprio nell'art. 111 *ter*, che si limita a definire procedure, competenze ed obblighi per offrire adeguata conoscenza dell'indirizzo sociale a chiunque ne sia interessato.

Preso atto della nuova situazione sostanziale dovuta ai progressi tecnologici trova dunque pieno fondamento la riproposizione normativa della tradizionale nozione statutaria di sede sociale, limitata al solo Comune, in quanto funzionale essenzialmente solo all'individuazione del Registro delle Imprese e del Tribunale competenti per territorio.

Le nuove norme degli artt. 2328, 2463 e 2521 c.c., nonché, soprattutto, dell'art. 111 *ter* disp. att. recepiscono un ulteriore dato espresso dalla realtà economica.

Nella vita dell'impresa la scelta del *locus loci* afferisce alla fase gestionale più che alla fase organizzativa.

Senza bisogno di dilungarsi in esempi, l'esperienza insegna che il luogo in cui

sono posti gli uffici o gli stabilimenti o comunque i locali in cui vengono conservati i libri ed i documenti sociali rientra nel novero degli strumenti operativi funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale ⁽⁹⁾.

La norma dell'art. 111 *ter* si pone in linea con tale visione, come la dottrina non ha mancato di segnalare ⁽¹⁰⁾: la modificazione dell'indirizzo è compiuta con semplice comunicazione degli amministratori depositata presso il Registro delle Imprese.

A livello sistematico la natura gestionale di tale variazione trova conferma nel secondo comma dell'art. 2365 c.c., che consente di attribuire alla competenza dell'organo amministrativo anche il trasferimento della sede in altro comune, riconoscendo ai soci la possibilità di privilegiare i profili gestori insiti in tale scelta rispetto a quelli organizzativi.

Volendo trarre le fila del ragionamento, si rileva in sintesi che la consapevolezza del superamento dei problemi informativi sottesi alle decisioni giurisprudenziali e la coscienza della natura propriamente gestionale della scelta del *locus loci* hanno indotto il legislatore, limitatamente alle società di capitali, a chiarire in maniera definitiva che è sufficiente indicare nell'atto costitutivo il Comune in cui è posta la sede sociale, senza necessità di specificare l'indirizzo; con la conseguenza ulteriore che la sola variazione di quest'ultimo non costituisce modifica statutaria.

Al contempo, la novella legislativa evidenzia che la *ratio* della prescrizione che impone di indicare la sede sociale è funzionale esclusivamente all'individuazione del registro delle imprese e del tribunale competenti per territorio, oltre che degli uffici fiscali.

Storicamente l'intervento legislativo si è reso necessario per superare l'inerzia della prassi e l'incertezza connessa ad ogni cambiamento di matrice esclusivamente interpretativa.

6. Il dato letterale dell'art 2295 c.c. non è cambiato, né poteva cambiare, stante i limiti imposti dalla legge delega.

Vi è da chiedersi se le considerazioni sopra proposte, e quindi le modifiche apportate alle norme in tema di società di capitali, non valgano a gettare una luce nuova anche sulle società di persone in ordine al problema che ci occupa.

E' innegabile che le nuove disposizioni in tema di società di capitali avranno una ricaduta interpretativa inevitabile sul sistema delle società di persone ⁽¹¹⁾. L'onda sistematica non potrà essere arginata eccependo il vizio costituzionale di eccesso di delega, dal momento che la stessa non troverà attuazione con

l'applicazione diretta di disposizioni dettate per le società di capitali, ma si realizzerà tramite una nuova lettura, più aggiornata e coerente ai tempi, delle stesse norme tuttora vigenti in materia di società in nome collettivo o di accomandita semplice.

D'altra parte è storicamente innegabile che la nozione di sede sociale oggi accolta per le società di persone rappresenti l'effetto del mutamento di prospettiva imposto dalla giurisprudenza onoraria per le società di capitali.

A ben vedere i motivi che avevano giustificato l'imposizione dell'indicazione analitica della sede legale nei patti sociali risultano inesistenti o superati anche per le società di persone.

Innanzitutto non è dato rilevare la presenza di norme che attribuiscono rilevanza organizzativa alla sede sociale sul piano dei rapporti interni, a differenza di quanto avviene per le società di capitali o per le cooperative.

Dunque l'indicazione del *locus loci* è sempre parsa ininfluyente a tal fine.

Le problematiche connesse all'informazione dei terzi ed eventualmente anche dei soci non amministratori sono risolte dal Registro Imprese, alla stregua di quanto accade per le società di capitali e per le cooperative.

Ne consegue che oggigiorno l'indicazione della sede legale, nelle società di persone più ancora che nelle società di capitali, assolve alla mera funzione di consentire l'individuazione del registro delle imprese e del tribunale territorialmente competenti.

L'irrelevanza organizzativa del *locus loci* dal punto di vista normativo rafforza ulteriormente la tesi della natura gestionale della scelta del locale in cui è svolta l'attività di impresa o comunque eletto a sede legale di riferimento.

7. Volendo ora tentare di trarre le file del ragionamento, si può ritenere che le considerazioni proposte muovendosi lungo una linea interpretativa logico – sostanziale consentano di trarre i seguenti corollari:

a) le modifiche intervenute nella disciplina delle società di capitali e la norma dell'art. 111 *ter* disp att. evidenziano la riaffermazione per *tabulas* di una nozione statutaria di sede legale non comprensiva dell'indirizzo, in quanto funzionale essenzialmente alla determinazione delle competenze territoriali dei pubblici uffici (registro imprese, tribunale, uffici fiscali) cui soggiace la società;

b) non sussistono ragioni di alcuna natura, organizzativa o pubblicitaria o di tutela dei terzi, che impongano la necessità di indicare l'indirizzo della sede sociale nell'atto costitutivo delle società di persone;

c) l'indicazione della sede sociale nell'atto costitutivo delle società di persone assolve e non può che assolvere solo alla medesima funzione sopra evidenziata per le società di capitali;

d) l'irrilevanza statutaria dell'indirizzo della sede sociale è pertanto comune alle società di capitali ed alle società di persone;

e) la natura gestionale della scelta del *locus loci* è comune ad entrambe;

f) anche nelle società di persone la prescrizione dell'indicazione della sede sociale non può che essere funzionale al conseguimento dei fini che la legge con essa si propone;

g) anche nelle società di persone può essere accolta, come in passato, una nozione statutaria circoscritta di sede sociale, limitata al solo Comune;

h) alla luce della rilettura della norma dell'art. 2295 c.c. la variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria;

i) le esigenze pubblicitarie sottese all'art. 111 *ter* e la lettera della stessa consentono di ritenere applicabile tale norma alle società di persone, quantomeno in via analogica.

8. Ammesso ciò, non si può escludere che i soci intendano attribuire rilievo contrattuale anche all'indirizzo della sede sociale, e quindi preferiscano assoggettare anche la variazione dello stesso alle regole fissate per la modifica dell'atto costitutivo, sottraendola alla discrezionalità gestionale degli amministratori. Si tratta senza dubbio di una manifestazione dell'autonomia privata non censurabile sotto alcun profilo.

L'affermazione normativa dell'irrilevanza statutaria dell'indirizzo e la conseguente riqualificazione legislativa della nozione statutaria di sede legale, infatti, si pongono sulla via della semplificazione, ma non impediscono ai soci di operare valutazioni diverse.

Tale constatazione, unita alla consapevolezza che prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6/2003 non era consentita alcuna alternativa alla rilevanza contrattuale dell'indirizzo della sede sociale, suggerisce di assumere un atteggiamento estremamente cauto rispetto all'applicabilità dell'art. 111 *ter* disp. att. alle società di persone già costituite che rechino specifica indicazione del *locus loci* nell'atto costitutivo.

Le indicazioni letterali desumibili dalle norme contrattuali, infatti, non consentono a priori di discernere le ipotesi in cui la specificazione dell'indirizzo aveva rappresentato una mera adesione necessitata alla nozione statutaria di sede legale al-

lora imperante da quelle in cui la stessa specificazione era stata oggetto di una precisa volontà negoziale dei contraenti.

La sensibilità verso il corretto svolgimento dei rapporti sociali induce pertanto a ritenere maggiormente coerente agli assetti di interessi disegnati contrattualmente un preventivo intervento dei soci volto a esplicitare l'irrilevanza organizzativa del *locus loci* mediante una modifica statutaria diretta ad espungerlo dal testo statutario o contrattuale.

Ne consegue che si ritiene preferibile, per i motivi esposti, la tesi per cui la variazione di indirizzo non può essere attuata dalle società esistenti con la procedura di cui all'art. 111 *ter* senza un preventivo adeguamento dello statuto o dei patti sociali.

9. Le argomentazioni addotte a sostegno della tesi della naturale irrilevanza organizzativa dell'indirizzo della sede sociale e la collocazione dell'art. 111 *ter* nell'ambito delle norme di attuazione genericamente riferite al V Libro del Codice Civile consentono di estendere le conclusioni cui si è giunti in tema di nozione statutaria di sede a tutti gli enti compresi nel Libro suddetto del Codice Civile, fra cui in particolare i consorzi con attività esterna.

Ne deriva che ogni ente potrà limitarsi ad indicare nell'atto costitutivo il Comune in cui è posta la sede sociale, senza specificare l'indirizzo, la cui variazione non costituirà più modifica statutaria.

10. Dalla rilevata natura gestionale dell'atto di variazione dell'indirizzo è possibile desumere alcuni corollari applicativi, alcuni dei quali potrebbero rivelarsi funzionali all'auspicata semplificazione della vita organizzativa delle imprese.

In primo luogo è indubbio che all'opzione contrattuale o statutaria di considerare irrilevante l'indirizzo dal punto di vista organizzativo consegue la soggezione del mutamento del medesimo alle norme in tema di amministrazione.

Nelle società di persone dovrà pertanto essere verificato lo schema organizzativo adottato, ritenendo tuttavia che la rilevanza che la decisione può assumere anche sul piano dei rapporti con i terzi faccia propendere per la natura straordinaria dell'atto gestionale.

Il medesimo criterio dovrà essere adottato per le s.r.l. qualora i soci abbiano optato per l'adozione di un sistema di gestione "alternativo" a mente dell'art. 2475 terzo comma c.c.

E' in una prospettiva evolutiva delle procedure organizzative che emerge tut-

tavia il valore aggiunto della riqualificazione in termini gestionali dell'atto di variazione dell'indirizzo della sede sociale.

Si è sopra rilevato che nessun principio impedisce ai soci di restituire dignità contrattuale o organizzativa al *locus loci*, con l'effetto di sottoporre la modifica di tale dato alle regole che sovrintendono alla modificazione dello statuto o dei patti sociali.

E' logico attendersi che tale scelta sarà compiuta ogniqualvolta i soci intendano conservare un potere decisionale in merito.

Se tale è l'intento, lo stesso potrà essere perseguito efficacemente senza necessità di elevare l'indirizzo ad elemento statutario o contrattuale.

Nelle s.p.a., infatti, l'obiettivo potrà essere conseguito prevedendo che ogni variazione dell'indirizzo sia soggetta alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, a mente dell'art. 2364 n. 5) c.c., eventualmente elevando i quorum, anche di seconda convocazione ⁽¹²⁾.

Tale soluzione vale a maggior ragione per le società a responsabilità limitata, laddove il maggior spazio riconosciuto all'autonomia privata consente di rimettere ogni atto gestionale alla decisione dei soci.

E' evidente che la scelta organizzativa ipotizzata consentirà da un lato di mantenere il controllo della compagine sociale in ordine alle variazioni della sede sociale pur nell'ambito del territorio comunale, dall'altro di affrancare tale cambiamento dalle regole che sovrintendono alle modifiche dell'atto costitutivo, fra cui, per le s.r.l. la necessità di rispettare il procedimento assembleare.

Ai sensi dell'art. 111 *ter* la competenza funzionale a comunicare la variazione dell'indirizzo al Registro Imprese resta degli amministratori, i quali dovranno tuttavia legittimarsi sulla base della decisione assunta in tal senso dai soci o della delibera autorizzativa, con onere di controllo in tal senso da parte del Conservatore del Registro Imprese competente.

Marco Maltoni

(1) Il dato più emblematico di tale spinta è rappresentato dall'atteggiamento dei Registri Imprese, i

quali sono stati "costretti" ad emanare circolari in cui si ammetteva, in accordo con i Giudici del Registro competenti, la possibilità di variare con semplice dichiarazione degli amministratori l'indirizzo della sede sociale delle società di persone all'interno del medesimo comune, alla stregua di quanto statuito per le società di capitali.

- (2) A rigore dovrebbe citarsi anche l'art. 2454 c.c., in materia di società in accomandita per azioni, che si omette in quanto di mero rinvio, fra l'altro, all'art. 2328 c.c., e quindi inidoneo ad aggiungere elementi di valutazione ulteriori.
- (3) Art. 2328 secondo comma n. 2), 2475 secondo comma n. 2), et 2518 secondo comma n. 2) c.c. *ante* riforma.
- (4) In tal senso si è espresso, con grande rigore ermeneutica, il Ministero delle Attività Produttive, con la circolare 3578/c del 28 maggio 2004.
- (5) In tal senso si vedano M. Di Fabio, *Sede sociale e indirizzo della società*, in *Riv. Not.* 1982, II, p. 341; C. Costabile, *Ancora sul problema del cambiamento dell'indirizzo sociale*, in *Riv. Not.* 1982, III, p. 667; L. Sebastiani, *Ancora sul contenuto dell'espressione "sede sociale"*, in *Riv. Not.* 1984, p. 351, ove ampi riferimenti bibliografici.
- (6) Si confrontino a titolo esemplificativo App. Milano decr. 2-22 aprile 1982, in *Riv. Not.*, 1982, II, p. 337; Trib. Torino, 1 dicembre 1981, in *Riv. Not.* 1982, III, p. 662. Ampi riferimenti giurisprudenziali in L. Sebastiani, *op. cit.*
- (7) IN tal senso M. Di Fabio, *op. loc. cit.*; L. Sebastiani, *op. loc. cit.*; V. Buonocore, *Società in nome collettivo, Il Codice Civile*, Commentario a cura di P. Schlesinger, Milano 1995, pp. 145 ss..
- (8) In particolare vedi in tal senso, in maniera esplicita Trib. Torino 1 dicembre 1981, *cit.*
- (9) La scelta del luogo nell'ambito del comune può essere determinata dai motivi più vari, sempre di solito legati al momento gestionale piuttosto che a quello organizzativo della società: normalmente si sceglie un luogo invece che un altro tenendo conto dell'attività commerciale che si intende svolgere e del costo dei locali.
- (10) Si veda F. Magliulo, *La costituzione della società*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003 p. 27
- (11) Basti pensare alla norma che consente alle società di capitali di essere socie di società di persone, ponendo in crisi il rapporto biunivoco socio – amministratore di società tipico.
- (12) Come ammesso dall'art. 2369 quarto comma c.c., salvo che per le materia ivi specificamente indicate, fra le quali non rientra certamente quella in esame.

(Riproduzione riservata)